

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:

27i

del:

2021-02-25

autore:

Iwan Gasser

Stefano Seppi

A tutti gli enti pubblici, associazioni, imprese interessate

Obbligo di trasparenza per i contributi pubblici - nuovo termine 30/06 p.v.

1 Introduzione

Come noto¹, dal 2019 è l'obbligatorio pubblicare le sovvenzioni, i sussidi, i contributi, gli aiuti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, se di ammontare superiore ai 10.000 Euro². Si tratta dei "vantaggi economici" percepiti dalla Pubblica Amministrazione a partire dal 01.01.2018^{3 4}, che devono essere pubblicati annualmente entro il 30.06⁵ dell'anno successivo; determinante a tal fine è l'importo della sovvenzione effettivamente incassato dal 01.01. al 31.12. dell'anno in questione⁶.

2 Obblighi per associazioni, ONLUS, fondazioni

Entro il 30.06,

- sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico ;
- oppure, in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo
- oppure, qualora l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce^{7 8}

devono essere pubblicate le informazioni relative a:

- contributi;
- sovvenzioni
- sussidi⁹;

1 Ns. circolare nr. 41/2020

2 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

3 Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.34/2540 del 23/02/2018

4 Parere del Consiglio di Stato n. 01449/2018 del 01/06/2018, punto 3

5 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

6 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

7 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

8 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

9 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Sono escluse:

- a) le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia: - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni; - rivolte alle imprese in generale;
- b) le somme percepite a titolo di:
 - ◆ corrispettivo per una prestazione svolta / retribuzione per un incarico;
 - ◆ risarcimento.

ottenuti da:

- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- associazioni;
- Onlus;
- fondazioni
- alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri¹⁰;

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni¹¹, enti territoriali¹²
- enti pubblici economici ed ordini professionali¹³;
- società in controllo pubblico¹⁴;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni¹⁵;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro¹⁶ e ricevuti nell'anno solare precedente. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00¹⁷.

Le informazioni da pubblicare¹⁸, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, devono avere ad oggetto i seguenti elementi:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.

In merito agli aiuti di stato e gli aiuti de minimis, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti

10 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

11 Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

12 Art. 1, c. 2, DL 165 del 30.03.2001

13 Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

14 Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

15 Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

16 Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

17 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

18 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

di Stato, la cui registrazione nella Sezione “Trasparenza” avviene ad opera del soggetto erogante, sostituisce i suddetti obblighi di pubblicazione¹⁹.

A tal fine il soggetto beneficiario deve però indicare l'esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro:

- nella Nota integrativa;
- nel proprio sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Le cooperative sociali sono, sotto il profilo civilistico, società (come tutte le cooperative sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2200 C.C.). La prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: pertanto anche le cooperative sociali sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento delle sanzioni previste in materia, di cui si dirà di seguito²⁰. Le cooperative sociali che svolgono attività per gli stranieri, esse sono tenute a pubblicare trimestralmente sui loro portali internet l'elenco dei soggetti a cui sono stati corrisposti degli importi per lo svolgimento di attività di integrazione, assistenza e protezione sociale²¹

3 **Obblighi per le imprese**

Gli imprenditori obbligati all'iscrizione al registro delle imprese, che svolgono:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti²²

che percepiscono:

- contributi,
- sovvenzioni,
- sussidi²³,

Sono escluse:

- a) le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia: - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni; - rivolte alle imprese in generale;
- b) le somme percepite a titolo di:
 - ◆ corrispettivo per una prestazione svolta / retribuzione per un incarico;
 - ◆ risarcimento.

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni²⁴, enti territoriali²⁵

19 Art. 1, c. 125-quinques L. 124/2017, come modificato dalla L. 35/2019

20 Circolare del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali nr. 2 del 11.01.2019, richiamato nel corso del Telefisco 2019 del 31.01.2019

21 Art. 1, c. 125-sexies L. 124/2017, come modificato dalla L. 35/2019

22 Art. 2195 CC

23 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

24 Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

25 Art. 1, c. 2, DL 165 del 30.03.2001

- enti pubblici economici ed ordini professionali²⁶;
- società in controllo pubblico²⁷,
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni²⁸;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro²⁹ e ricevuti nell'anno solare precedente sono obbligati a pubblicarli nella nota integrativa relativa al bilancio di esercizio ovvero nella nota integrativa relativa al bilancio consolidato, se previsto. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00³⁰.³¹

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ed i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali, società di persone, ecc.) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza³²

4 Sanzioni

A decorrere dall'1.1.2020 (quindi con riferimento ai contributi percepiti nel corso del 2019) l'inosservanza degli obblighi di pubblicità, comporta l'applicazione, in capo a tutti i soggetti obbligati (non solo alle imprese):

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto - con un minimo pari a € 2.000;
- della sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

In caso di inadempimento all'obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell'integrale restituzione di quanto ricevuto.

Le predette sanzioni sono irrogate dalla Pubblica amministrazione erogante o dal Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario³³.

Consigliamo a tutti gli enti pubblici che versano contributi, sovvenzioni o altri benefici economici di qualsiasi natura di informare i destinatari dell'obbligo di pubblicazione.

26 Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

27 Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

28 Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

29 Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

30 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

31 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

32 Art. 1, c. 125-bis L. 124/2017, come modificato dalla L. 35/2019


33 Art. 1, c. 125-ter L. 124/2017, come modificato dalla L. 35/2019

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive style with some stylized flourishes.